



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO : ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **Giugno**, alle ore **09:35**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Giustificato
BORMOLINI DAMIANO	SINDACO	X		
GALLI REMO	CONSIGLIERE	X		
GALLI ROMINA	CONSIGLIERE	X		
GALLI ALESSIA	CONSIGLIERE	X		
PEDRANA CHRISTIAN	CONSIGLIERE	X		
TODESCHI SAMANTHA	CONSIGLIERE	X		
ZINI MARCO	CONSIGLIERE		X	G
ZINI LUCIO	CONSIGLIERE	X		
GALLI FEDERICO	CONSIGLIERE	X		
Totale		8	1	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DAMIANO BORMOLINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, conv. con modificazioni dalla L. 69/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 sopra richiamato;
- l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021, confluito nella L.87/2021 di conversione del D.L. 52/2021, ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;
- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

VISTO altresì l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

DATO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe*

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.2021;

VISTI altresì:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2021 (Allegato sub A), validato da Neopa S.r.l. in data 29.06.2021 (come da relazione allegata sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale), in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l'anno 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Livigno allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub C), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 36,38% per le prime e del 63,62% per le seconde, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e agli artt. 15 e seguenti del Regolamento TARI sopra richiamato;

RICORDATO che l'art. 6 D.L. 73/2021 in corso di conversione, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle suddette attività economiche, la cui ripartizione sarà stabilita con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

VERIFICATO che il D.L. 73/2021 "Decreto Sostegni-bis", in corso di conversione, ha stanziato 600 milioni di Euro destinati ai comuni che dovranno utilizzare tali spettanze per riduzioni TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

CHE entro il 24 giugno, con apposito decreto ministeriale, avrebbe dovuto essere effettuata la ripartizione del fondo tra gli enti interessati, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 del D.M. n. 59033 del 1° aprile 2021, ma ciò non è avvenuto;

PRESO ATTO che, ad oggi, IFEL ha proceduto a pubblicare una ripartizione teorica delle assegnazioni, sottolineando che la stima – benché provvisoria – è assolutamente affidabile;

CHE, per il Comune di Livigno, la stima si attesta ad € 155.499,00 e che tali risorse, per tutto quanto sopra, saranno destinate al finanziamento delle riduzioni TARI per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto prevedere, con il presente atto, a fronte della situazione di crisi generalizzata creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria, riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività, in complessivi € 155.499,00 a ristoro di quanto dovuto dalle utenze medesime da calcolarsi come segue:

- utenze non domestiche (ad esclusione delle categorie 3 stabilimenti balneari; 7 supermercati e ipermercati di generi misti; 8 negozi di generi alimentari; 9 ortofrutta – pescherie - fiori - piante; 11 uffici – agenzie - studi – professionali – banche; 12 autosaloni -esposizioni – magazzini; 13 distributori di carburanti; 14 carrozzeria – autofficina – elettrauto; 17 attività industriali con capannoni di produzione; 19 ospedali – case di cura e riposo; 21 banchi di mercato; 22 autorimesse; 23 depositi a servizio delle abitazioni) pari a euro 0,5059 per ogni metro quadrato sul totale dovuto a titolo di TARI;

RITENUTO finanziare le suddette riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività con il fondo TARI 2021 di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 in corso di conversione;

PRESO ATTO che la predetta spesa per l'erogazione di tali riduzioni a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa rifiuti – TARI 2021, troverà allocazione in uno specifico stanziamento del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19 comma 2 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e*

sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2001;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere del Revisore dei Conti in data 29.06.2021 acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:

- tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 - contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- quali riportati in allegato;

Il Sindaco: “Sostanzialmente qui abbiamo l'obbligo di approvare il PEF, il Piano Economico Finanziario per l'applicazione delle tariffe. È un obbligo previsto, il Piano deve essere approvato anche da ARERA, come amministrazione abbiamo individuato il Piano Economico Finanziario che è stato redatto, non prevede aumenti si è previsto di mantenere quelle che erano le tariffe dell'anno scorso, sostanzialmente, l'unica novità particolare sarà a seguito anche degli stanziamenti fatti dal Governo di € 155.000 al Comune di Livigno per le attività che hanno avuto chiusure e disagi durante la stagione invernale, di questi € 155.000 sono stati suddivisi sulle categorie prevalentemente penalizzate che sono gli alberghi, bar, ristoranti e alcune attività anche artigianali. Purtroppo, non è stato possibile suddividerle per quanto riguarda gli affitti appartamenti, quindi la tariffa per quest'anno sostanzialmente viene confermata tariffa dell'anno scorso. Viene poi fissata la tempistica per il pagamento della Tari che sono: il primo acconto con la scadenza del 30 settembre 2021 e il saldo al 07.12.2021, quindi 50% e 50%. Quindi rispetto all'anno scorso c'è una differenziazione sul periodo di pagamento.”

Con voti 8 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

ADOTTARE il Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021 secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale, così come deliberato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), Giunta Comunale, con deliberazione n. 84 del 28.06.2021, e validato dalla società NEOPA Srl in data 29.06.2021 (come da relazione allegata sub B);

APPROVARE, per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2021

Zona	Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TFud (€/mq)	TVud (€/mq)	Tud (€/mq)
A	<i>FASCIA A</i>	1	0,25	1,63	1,88
	<i>FASCIA B</i>	2	0,25	1,93	2,18
	<i>FASCIA C</i>	3	0,25	2,11	2,36
	<i>FASCIA D</i>	4	0,25	2,25	2,50
	<i>FASCIA E</i>	>4	0,25	2,38	2,63

Zona	Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TFud (€/mq)	TVud (€/mq)	Tud (€/mq)
B	FASCIA A	1	0,25	1,39	1,64
	FASCIA B	2	0,25	1,64	1,89
	FASCIA C	3	0,25	1,79	2,04
	FASCIA D	4	0,25	1,92	2,17
	FASCIA E	>4	0,25	2,03	2,28

Zona	Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TFud (€/mq)	TVud (€/mq)	Tud (€/mq)
C	FASCIA A	1	0,25	0,98	1,23
	FASCIA B	2	0,25	1,16	1,41
	FASCIA C	3	0,25	1,26	1,51
	FASCIA D	4	0,25	1,35	1,60
	FASCIA E	>4	0,25	1,43	1,68

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2021

Zona	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
A	1 – Alberghi	0,29	3,36	3,65
	2 - Campeggi e Aree Sosta Camper	0,29	0,97	1,26
	3 - Stabilimenti balneari	0,29	0,81	1,10
	4 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,29	9,40	9,69
	5 - Bar, caffè, pasticceria, pub	0,29	7,52	7,81
	6 - Discoteche, night club	0,29	2,69	2,98
	7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,29	4,03	4,32
	8 - Negozi di generi alimentari	0,29	5,04	5,33
	9 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,29	12,09	12,38
	10 - Negozi di beni durevoli	0,29	3,36	3,65
	11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,29	2,69	2,98
	12 - Autosaloni, esposizioni e magazzini	0,29	0,81	1,10
	13 - Distributori carburanti	0,29	2,69	2,98
	14 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,29	2,02	2,31
	15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,29	1,34	1,63
	16 - Attività artigianali tipo botteghe	0,29	2,69	2,98
	17 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,29	1,01	1,30
	18 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,29	0,60	0,89
	19 - Ospedali, case di cura e riposo	0,29	2,69	2,98
	20 - Impianti sportivi	0,29	0,97	1,26
	21 - Banchi di mercato	0,29	4,03	4,32
	22 – Autorimesse	0,29	0,60	0,89
	23 - Depositi a servizio dell'abitazione	0,29	0,60	0,89

Zona	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
B	1 – Alberghi	0,29	2,85	3,14
	2 - Campeggi e Aree Sosta Camper	0,29	0,82	1,11
	3 - Stabilimenti balneari	0,29	0,69	0,98
	4 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,29	7,99	8,28
	5 - Bar, caffè, pasticceria, pub	0,29	6,39	6,68
	6 - Discoteche, night club	0,29	2,28	2,57
	7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,29	3,43	3,72
	8 - Negozi di generi alimentari	0,29	4,28	4,57
	9 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,29	10,28	10,57
	10 - Negozi di beni durevoli	0,29	2,85	3,14
	11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,29	2,28	2,57
	12 - Autosaloni, esposizioni e magazzini	0,29	0,69	0,98
	13 - Distributori carburanti	0,29	2,28	2,57
	14 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,29	1,71	2,00
	15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,29	1,14	1,43
	16 - Attività artigianali tipo botteghe	0,29	2,28	2,57
	17 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,29	0,86	1,15
	18 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,29	0,51	0,80
	19 - Ospedali, case di cura e riposo	0,29	2,28	2,57
	20 - Impianti sportivi	0,29	0,82	1,11
	21 - Banchi di mercato	0,29	3,43	3,72
	22 – Autorimesse	0,29	0,51	0,80
	23 - Depositi a servizio dell’abitazione	0,29	0,51	0,80

Zona	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
C	1 – Alberghi	0,29	2,02	2,31
	2 - Campeggi e Aree Sosta Camper	0,29	0,58	0,87
	3 - Stabilimenti balneari	0,29	0,48	0,77
	4 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,29	5,64	5,93
	5 - Bar, caffè, pasticceria, pub	0,29	4,51	4,80
	6 - Discoteche, night club	0,29	1,61	1,90
	7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,29	2,42	2,71
	8 - Negozi di generi alimentari	0,29	3,02	3,31
	9 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,29	7,25	7,54
	10 - Negozi di beni durevoli	0,29	2,02	2,31
	11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,29	1,61	1,90
	12 - Autosaloni, esposizioni e magazzini	0,29	0,48	0,77
	13 - Distributori carburanti	0,29	1,61	1,90
	14 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,29	1,21	1,50
	15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,29	0,81	1,10
	16 - Attività artigianali tipo botteghe	0,29	1,61	1,90
	17 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,29	0,60	0,89

18 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,29	0,36	0,65
19 - Ospedali, case di cura e riposo	0,29	1,61	1,90
20 - Impianti sportivi	0,29	0,58	0,87
21 - Banchi di mercato	0,29	2,42	2,71
22 - Autorimesse	0,29	0,36	0,65
23 - Depositi a servizio dell'abitazione	0,29	0,36	0,65

APPROVARE l'Allegato sub C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; zonizzazione del territorio; coefficienti moltiplicatori);

CONFERMARE l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 36,38% per le prime e del 63,62% per le seconde;

FISSARE le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021:

- Primo acconto – scadenza 30/09/2021 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;
- Saldo – scadenza 07/12/2021 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;

DISPORRE le riduzioni TARI, di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 in corso di conversione, a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività (utenze non domestiche ad esclusione delle categorie 3 stabilimenti balneari; 7 supermercati e ipermercati di generi misti; 8 negozi di generi alimentari; 9 ortofrutta – pescherie - fiori - piante; 11 uffici – agenzie - studi – professionali – banche; 12 autosaloni -esposizioni – magazzini; 13 distributori di carburanti; 14 carrozzeria – autofficina – elettrauto; 17 attività industriali con capannoni di produzione; 19 ospedali – case di cura e riposo; 21 banchi di mercato; 22 autorimesse; 23 depositi a servizio delle abitazioni) in complessivi € 155.499,00, a ristoro di quanto dovuto, da calcolarsi nella misura di euro 0,5059 per ogni metro quadrato sul totale dovuto a titolo di TARI;

DARE ATTO che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;

DEMANDARE all'Ufficio Tributi l'introduzione delle riduzioni all'interno dell'avviso di pagamento, senza necessità di presentazione, da parte dei contribuenti TARI, di specifiche istanze;

TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dovendo rispettare il termine del 30 giugno 2021 come previsto dall'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, a seguito di separata votazione con voti 8 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e 0 gli astenuti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 29/06/2021

Oggetto : ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e all'art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:

Livigno, li 29/06/2021

Responsabile del Servizio
Miriam Fumasoni / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 41 DEL 30/06/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 02/07/2021 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 41 DEL 30/06/2021

CERTIFICATO DI IMMEDITATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 29/06/2021

Oggetto : ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2021-2023

Livigno, li 29/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Patrizia Busi / INFOCERT SPA

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Livigno			
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del gestore diverso dal Comune	Costi Comune non rivalutati	Costi Comune rivalutati	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	802.169		-	802.169
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	628.938	3.850	3.896	632.834
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	383.081		-	383.081
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	479.844	3.160	3.198	483.042
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G			-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	168.667			168.667
Fattore di Sharing b	E	0,60		0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	101.200			101.200
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	G	125.089			125.089
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,84		0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)ARCONAI	E	105.075		-	105.075
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G				-
Coefficiente di gradualità (1+y)	E				1,00
Numero di rate r	E				1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RCTV/r	E				-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			208.776	208.776
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	2.087.757			2.303.627
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	7.100	4.723	4.780	11.880
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	38.038	38.495	38.495
Costi generali di gestione CGG	G	-	15.062	15.243	15.243
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-		-	-
Altri costi COAL	G	-		-	-
Costi comuni CC	C	36.213		53.738	89.951
Ammortamenti Amm	G	-		117.839	117.839
Accantonamenti Acc	G	-		17.710	17.710
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-	-
- di cui per crediti	G		17.500	17.710	17.710
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	-		158.720	158.720
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	G			-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	163.923		294.270	458.193
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	G				-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G				-
Coefficiente di gradualità (1+y)	C				1,00
Numero di rate r	C				1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r	E				-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			20.724	20.724
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	171.023			580.748
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	562.087	92.187		654.274
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa	C				2.230.101
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			44.385	44.385
		92,43%	519.529		
			42.558		
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021	E				-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV,2021	E				-
Numero di rate r'	E				
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	E				
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			-	6.104,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E				1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV	E			-	6.104
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E				-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E				
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C				2.297.523
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021	E				-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E				
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-		-	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF	E				-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E				
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E				-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	C	-		-	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C				580.748
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	- 562.087		-	2.223.997
Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %	G				
qa-2 kg	G				
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G				
fabbisogno standard €cent/kg	E				-
costo medio settore €cent/kg	E				
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y1	E				
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y2	E				
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y3	E				
Totale g	C	0		0	0
Coefficiente di gradualità (1+g)	C	1		1	1
Verifica del limite di crescita					
rpla	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C192021	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C				1,6%
(1+r)	C				1,016
ΣTa	C				2.223.997
ΣTVa-1	E				1.921.182
ΣTFa-1	E				268.967
ΣTa-1	C				2.190.149
ΣTa/ ΣTa-1	C				1,0155
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				2.223.997
delta (ΣTa-ΣTmax)	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TVa	E				1.777.993,88
Riclassifica TFa	E				446.003,02
Attività esterne Ciclo integrato RU (già comprensive di IVA)	G				-
Riepilogo delle componenti a conguaglio in cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-		-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-		-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-		-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-		-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)	C	-		-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-		-	-

Legenda celle
compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali



Relazione sullo svolgimento dell'attività di validazione del Piano Finanziario TARI 2021 per il Comune di Livigno

Indice

Premessa.....	2
1. L'identificazione dell'ente territorialmente competente (ETC).....	3
2. Soggetti chiamati alla redazione del PEF	6
3. Svolgimento dell'attività di validazione (articolo 4.1 dell'appendice 2 al mtr).	7

PREMESSA

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A, così come integrati dalle Deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif, con la quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito degli incarichi che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2021.

Nello specifico, come si motiverà oltre, la scrivente Società interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo"

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**", e nel dettaglio, per quanto riguarda il paragrafo "**attività di validazione svolta**".

1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC)

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria

adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

A tal proposito, la Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003 aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997). Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate con D.g.r. n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione integrata dei rifiuti. Alla luce di quanto sopra esposto e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *"Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000"*, emerge che nell'ambito della regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni.

Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Livigno a dover rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente; tuttavia, lo stesso Comune si configura anche come Gestore del servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario avvenuta con determinazione del Servizio Tributi num. gen. 378 del 25/06/2021.

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri

prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche strutture o unità organizzative nell'ambito dell'Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore il Comune di Livigno ha scelto di individuare le seguenti figure:

- Soggetto gestore: servizio tributi; la scelta è stata motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce direttamente il servizio ed è quindi quello che ragionevolmente ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso;
- Soggetto chiamato alla validazione: il Comune, al fine di assicurare adeguati profili di terzietà, ha affidato incarico alla scrivente Società per la fase di validazione, anche in considerazione del fatto che per l'attività appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche avvalorate da una comprovata esperienza nel settore.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; pertanto, nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente, è stata individuata la Giunta Comunale quale soggetto decisore deputato alla determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, la quale ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, e la Società scrivente per lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza.

2. SOGGETTI CHIAMATI ALLA REDAZIONE DEL PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, *"spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso **siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori**".*

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. La società scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- SECAM S.p.a.
- Comune di Livigno – *servizio tributi*

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.

3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ARTICOLO 4.1 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'*Appendice 1* del MTR (*Allegato 1*);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'*Appendice 2* del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'*Appendice 3* del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2021. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

Gestore SECAM S.p.a.: (Gestore del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle frazioni differenziate e indifferenziate e del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade)

In data 23/02/2021 (prot. 4396) il Soggetto SECAM Spal ha trasmesso al Comune i seguenti documenti:

- Tabella contenente i dati di cui all'Appendice 1 all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 di ARERA, determinati per l'intera Società;
- Tabella contenente i dati di cui allo schema precedente ripartiti sui diversi Comuni;
- Relazione accompagnatoria di cui all'Appendice 2 all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 di ARERA;
- Dichiarazione di veridicità dei dati di competenza di SECAM Spa sottoscritta dal legale rappresentante.

In data 12/03/2021 (prot. 5976), a seguito di opportune verifiche effettuate dalla Società scrivente, è stata trasmessa al Gestore SECAM una relazione contenente i profili di criticità rilevati oltre ad una serie di specifiche relative ai dati trasmessi, indicando possibili soluzioni operative per la risoluzione delle problematiche riscontrate; la richiesta in questione ha riguardato i seguenti aspetti:

- analisi sull'allocazione delle poste indicate dal MTR
- analisi sulla scomposizione dei costi tra Comuni
- analisi e conciliazione degli importi in entrata
- analisi dei costi d'uso del capitale
- analisi della parte descrittiva prevista dall'art. 18.2 del MTR.

In data 08/04/2021 (prot. 8354), la Società SECAM Spa ha fornito un primo riscontro ai chiarimenti richiesti a seguito della prima verifica. L'analisi delle informazioni rese ha tuttavia comportato l'esigenza di formulare un'ulteriore richiesta di chiarimenti, formalizzata in data 04/06/2021 (prot. 13089). A tale ulteriore richiesta, la società forniva riscontro in data 14/06/2021 (prot. 138132).

Sulla base del carteggio intervenuto, è possibile valutare l'eventuale ottemperanza della Società alla disciplina prevista dal MTR ARERA secondo i seguenti termini:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori

Il Gestore SECAM si è limitato a fornire un elenco (peraltro richiesto anche in formato editabile senza esito) dal quale evincere parte dei dati indicati nel Piano. Tuttavia, in assenza di schemi di raccordo tra contabilità generale (bilancio civilistico aggregato) ed evidenze contabili sottostanti (ripartizione dei proventi e costi per le diverse business unit della Società) non è stato possibile condurre alcuna analisi sulla corrispondenza dei dati esposti nel Piano Finanziario con la documentazione contabile obbligatoria. La Società si occupa anche di altre attività diverse dal ciclo integrato dei rifiuti e pertanto è necessario condurre analisi analitica per comprendere se le poste considerate all'interno dei Piani Finanziari siano effettivamente collegate ai servizi di nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti prestati ai Comuni.

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica sul rispetto della metodologia stabilita dall'Autorità è stata condotta sulla documentazione trasmessa dalla società; in tal senso è stato rilevato che:

- la società ha valorizzato gli aggregati rilevanti di cui all'appendice 1 All. A, Del. 443/2019 ARERA traendo le informazioni dalla propria contabilità analitica, di cui si è verificata la correlazione con fonti contabili obbligatorie; tale correlazione consente di rilevare la sostenibilità della metodologia applicata dalla società, sebbene non siano state fornite informazioni sufficienti a motivare lo scostamento riscontrato tra i costi così determinati, ed i corrispettivi riconosciuti dal Comune di Livigno nell'ultimo triennio per i servizi prestati, risultati inferiori rispetto ai costi efficienti ricostruiti da SECAM Spa;
- i costi per ammortamento ed in generale i costi d'uso del capitale sono stati determinati, a livello complessivo, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo IV dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019; si evidenzia tuttavia come non siano state illustrate le correlazioni tra i vari cespiti patrimoniali considerati ed il loro impiego/utilizzo specifico a favore del Comune di Livigno;

- con riferimento all'allocazione dei costi e dei ricavi sui diversi Comuni, si evidenzia che il soggetto gestore ha proceduto utilizzando driver di ripartizione descritti all'interno dell'Appendice 2 in relazione a tutte le voci di bilancio e non solo alle poste comuni, quindi non è stato possibile avere evidenza dei costi/ricavi puntuali connessi alla commessa del Comune di Livigno. Il Gestore, sottoscrivendo la Dichiarazione di Veridicità, ha confermato che la ripartizione dei costi è conforme con quanto indicato dall'Autorità nella risposta ricevuta dalla stessa in data 7 gennaio 2020.

In merito al punto in oggetto, si ritiene opportuno distinguere tra quanto potuto riscontrare circa la metodologia applicata dalla società, e quanto recepito del Comune nella sua veste di ente territorialmente competente; la scelta dell'Amministrazione, anche in considerazione degli ulteriori ruoli di soggetto committente e soggetto controllore di SECAM Spa e titolare dell'esercizio del controllo analogo sulla propria partecipata, è stata quella di considerare sostenibile, quale costo efficiente in capo al gestore SECAM Spa, l'importo riconosciuto dal Comune alla partecipata nell'ultimo triennio, che risulta inferiore rispetto al costo efficiente determinato dalla società per l'anno 2021, anche in considerazione del fatto che il servizio erogato non subirà variazioni nell'anno in corso; tale valutazione, che appare condivisibile, si fonda sulla persuasione che la differenza, in particolare per i primi anni di applicazione, non dipenda da maggiori (o minori) costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli indicati nei precedenti Piani Finanziari (sulla base dei quali erano state definite le condizioni contrattuali in essere tra società e Comune), ma soltanto da una modalità di individuazione degli stessi differente da quella a suo tempo utilizzata. Si ritiene pertanto adeguato quanto rideterminato dall'ETC con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 28/06/2021, anche alla luce del fatto che il riconoscimento di costi efficienti maggiori, pari a quelli esposti dal Gestore, comporterebbe un aggravio di pressione tributaria nei confronti dei contribuenti di Livigno peraltro nemmeno funzionale alla copertura effettiva dei costi del servizio sostenuti dal Comune per remunerare il Gestore.

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

L'erogazione del servizio da parte del gestore SECAM Spa si inquadra nell'ambito di un rapporto in *house providing* tra Comune di Livigno e Società; gli amministratori di quest'ultima hanno precisi doveri di rendicontazione nei confronti dei soci circa il presidio degli equilibri economici finanziari e patrimoniali e la valutazione del manifestarsi del rischio di crisi aziendale; nella relazione sulla gestione riferita all'esercizio 2018, redatta dagli amministratori della partecipata, si rileva che "Con riferimento all'area compliance della governance e modelli di mitigazione dei rischi il modello non ha evidenziato rischi di crisi aziendale di entità significativa".

Con riferimento all'area analisi di bilancio si segnalano quattro indicatori che delineano un rischio "medio/alto": si tratta dell'indice di struttura finanziaria, del rapporto tra Debiti finanziari ed EBITDA e dell'indice di disponibilità finanziaria (ovvero il rapporto tra attività correnti e passività correnti): il bilancio della Società denota un significativo indebitamento, resosi necessario per realizzare principalmente le importanti opere idriche previste dal Piano d'Ambito della Provincia di Sondrio. Inoltre la Società non ha beneficiato di particolari conferimenti patrimoniali da parte di soci pubblici, come successo per altri gestori idrici di altri territori. Il dato relativo all'indebitamento, unito quindi alla contenuta patrimonializzazione della società, si somma poi agli indici di natura reddituale, ove si segnala come le caratteristiche del territorio valtellinese non siano certo un fattore positivo capace di migliorare l'Ebitda rispetto ad altre società di gestione del servizio idrico integrato. Risulta infine peggiorato l'indice di disponibilità finanziaria, calcolato come rapporto tra attività correnti e passività correnti, anche in conseguenza di un marcato incremento del ricorso al debito bancario a breve e ai debiti verso fornitori.

Coerentemente con quanto sopra esposto, a fronte dell'andamento della situazione finanziaria della Società, si segnala che in data 9 dicembre 2019, l'Assemblea ordinaria dei soci ha deliberato per l'approvazione di un Piano Industriale 2019/2023 rivisto e il relativo sviluppo previsionale fino al 2044, anno di scadenza della concessione idrica.

Tale piano risulta asseverato dalla società di revisione indipendente E&Y Advisory S.p.a., che ha ritenuto che, alla luce dei flussi di cassa attesi nell'arco temporale 2019- 2044, il piano sia sostenibile dal punto di vista finanziario e che dunque sia ragionevole ritenere che la società sarà in grado di rispettare, tramite i flussi di cassa generati, gli impegni di pagamento derivanti dai suoi finanziamenti. Parte integrante e fondamentale di tale piano, risulta essere l'operazione finanziaria negoziata con gli Istituti di Credito Valtellinese, Banco popolare di Sondrio, Ubi Banca ed Intesa San Paolo.

Di seguito vengono riepilogati termini e le condizioni:

- Creval ha previsto l'erogazione di 10.000.000 € ed il relativo rimborso dovrà avvenire entro il 2040 (partendo dal 2020);
- Banca Popolare di Sondrio: erogazione di 10.000.000 € (rimborso entro 2040, sempre partendo dal 2020);
- Intesa San Paolo: erogazione di 15.000.000 € (rimborso entro il 2043, partendo dal 2020) in tre tranches di pari importo nel 2019, 2020 e 2021;
- Ubi Banca: erogazione di 10.000.000 € (rimborso entro il 2033, a partire dal 2021).

I finanziamenti erogati da Intesa San Paolo ed Ubi sono dedicati al sostegno del piano di investimenti, mentre quelli erogati da Creval e da Banco Popolare di Sondrio sostituiscono le linee a breve già utilizzate dalla società. E&Y Financial Advisory S.p.a. ha attestato il rivisto

piano industriale ed il suo sviluppo previsionale fino al 2044, verificandone la ragionevolezza e sostenibilità finanziaria. (...)

Si evidenzia peraltro come il cosiddetto indice di "capacità di rimborso dei mutui" denota un valore dei cespiti superiori al valore dell'indebitamento finanziario al 31 dicembre 2019, evidenziando così una implicita capacità, in caso di interruzione della gestione dei servizi, di rimborsare l'indebitamento contratto attraverso il riconoscimento del valore degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati da parte di un eventuale nuovo gestore subentrante (il nuovo gestore dovrebbe riconoscere a Secam il valore RAB degli investimenti realizzati).

Si conclude, pertanto, che per quanto sopra esposto, ed anche per effetto della manovra finanziaria di cui sopra, allo stato attuale si possa escludere un forte rischio di crisi aziendale."

Rispetto a quanto sopra riportato, considerato che la società negli ultimi 5 esercizi ha conseguito i risultati di esercizio positivi riportati nella tabella più sotto e che, dalla relazione degli amministratori non vengono rilevate criticità relative alla gestione del servizio di igiene ambientale, si ritiene che possa essere riscontrato l'equilibrio economico finanziario del suddetto servizio in capo al gestore.

SECAM Spa	2019	2018	2017	2016	2015
Risultato d'esercizio	877.311	961.795	947.447	820.215	539.816

Comune di Livigno – SERVIZIO TRIBUTI (attività di gestione della tariffa e rapporto con gli utenti)

- in data 25/06/2021 il responsabile del servizio tributi ha assunto la Determinazione n. 378 contenente la documentazione relativa ai costi sostenuti dal Comune di Livigno, consistente in:
 - o Schema dei costi ex appendice 1 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Relazione esplicativa ex appendice 2 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Dichiarazione di veridicità ex appendice 3 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Relazione descrittiva del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune nell'anno 2019 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2019 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D. Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2019, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2019, ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato.

La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base dei mq occupati dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2019-2021. Nel corso dell'anno 2019 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2018, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari al 85%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2019 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel PEF viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale. L'ente non ha rilevato crediti inesigibili stralciati dal rendiconto 2019, la quota di costo a titolo di Costi Comuni Diversi (CCD) risulta pertanto pari a 0.

Successivamente il Comune ha provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori (sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e Appendice 2) e tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.4 (Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie)
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 28/06/2021 che riporta gli elementi sopra elencati, verificandone la correttezza in termini di utilizzo dei limiti consentiti dal MTR, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso.

Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene di validare il Piano finanziario TARI 2021 per il Comune di Livigno pari ad € 2.223.997,00 come riportato all'interno dell'Appendice 1 complessiva che contiene i dati di costo di tutti i gestori.

Rispetto all'importo sopra indicato, si rileva come la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 28/06/2021 abbia evidenziato con riferimento al Piano finanziario predisposto dal Soggetto SECAM che *"La determinazione dei costi efficienti da parte del Gestore è avvenuta con modalità parametriche e presuntive, in alcun modo riconducibili direttamente ai costi sostenuti per il Comune di Livigno. Si consideri infatti che il metodo adottato per la scomposizione dei costi tra Comuni serviti non ha permesso di valutare l'effettivo impiego delle risorse dell'azienda, risolvendosi in una mera attribuzione di percentuali utili a scomporre i costi (di cui peraltro non è stato possibile compiutamente evincere la corrispondenza al metodo ARERA). L'Ente Territorialmente Competente a tal proposito sceglie di individuare come costi efficienti del Gestore un ammontare pari alla media dell'ultimo triennio (€ 1.962.404,73), con un abbattimento lineare sui costi presentati da SECAM di € 562.087,00 come rappresentato all'interno dell'Appendice 1. La scelta di intervenire con un abbattimento di tale portata è dovuta alla circostanza che l'eventuale riconoscimento di costi maggiori, di misura pari a quelli*

esposti dal Gestore con modalità difformi da quanto individuato all'interno del disciplinare di ARERA, comporterebbe di fatto un aggravio di pressione tributaria nei confronti dei contribuenti di Livigno che non sarebbe funzionale alla copertura effettiva dei costi del servizio sostenuti dal Comune per remunerare il Gestore, ma eccederebbe rispetto a quest'ultima".

Con riferimento al Piano finanziario predisposto dal Gestore Comune, la medesima Delibera ha evidenziato che "Allo stesso modo, l'Ente Territorialmente Competente – in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, ritiene di operare un abbattimento dei costi d'uso del capitale interni del Comune a valere sulle voci di Ammortamento e di Remunerazione del Capitale investito, optando per il riconoscimento in misura parziale delle stesse (due terzi, ai fini di equilibrare l'impatto tariffario rispetto sia alla situazione 2019 e sia all'effettivo fabbisogno di entrata funzionale alla copertura dei costi effettivi).

La quota di costo relativa all'ammortamento dei cespiti legati al ciclo di gestione della Tari non è stata imputata integralmente al PEF – componente Comune che mantiene, comunque, inalterato l'equilibrio economico finanziario atteso. Riducendo i costi per ammortamento il PEF del Comune di Livigno consente di prevedere una voce per entrate da TARI tali da non pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia in termini di competenza che di cassa. In aggiunta alle considerazioni di cui sopra, anche il valore della remunerazione del capitale è stato parzialmente escluso, stante la peculiarità del concetto di profitto che non risulta aderente alla natura dell'ente locale. Per il ciclo integrato dei rifiuti, non si rilevano nella contabilità del Comune adeguate poste di ricavo e costo tali da alimentare le componenti a compensazione del capitale circolante netto, come pure, la valorizzazione degli investimenti non è orientata alla massimizzazione del profitto".

Sulla base di quanto sopra specificato, l'ente ha altresì rilevato che i costi efficienti del Piano finanziario 2021, stante l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 4.5 del MTR, risultano inferiori rispetto al tasso di incremento massimo, fissato all'1,6%, applicato all'importo 2019.

Il valore del Piano finanziario TARI 2021 è stato pertanto fissato ad un importo pari ad € 2.223.997,00, non rendendosi necessaria la predisposizione della relazione di congruità prevista nei soli casi di superamento del limite di crescita annuale.

Ambito di responsabilità

Le procedure effettuate non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, la Società scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

In particolare, la scrivente ha effettuato specifiche sessioni informative e di raccolta di dati con i referenti del Comune, nonché richieste documentali atte a verificare i tre punti su cui effettuare la validazione richiesta.

La presente relazione è ad uso esclusivo del Comune di Livigno e non potrà essere utilizzata per scopi e finalità diverse da quanto in oggetto indicato.

La Società scrivente si assume la responsabilità della validazione oggetto del presente documento, con le limitazioni sopra indicate, non accetta invece alcuna responsabilità in merito alle scelte adottate sulla base del presente documento, in particolare nessuna responsabilità per eventuali danni subiti a seguito di decisioni prese, o non prese, azioni intraprese, o non intraprese, sulla base dei contenuti della presente relazione.

Alessandria, 29 giugno 2021

Fabio Ferretti
NeoPA Srl





COMUNE DI LIVIGNO

ALLEGATO C alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ... DEL .././2021

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l'anno 2021

Il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Anche alla luce della nuova disciplina dettata con Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, viene confermata l'impostazione destinata alla copertura dei costi efficienti. Tuttavia, l'Autorità ha previsto una ripartizione dei costi in Fissi e Variabili in perfetta adesione a quanto prescritto con DPR 158/1999 (Metodo Normalizzato). Il Comune di Livigno però si è avvalso della facoltà di determinare le tariffe ai sensi dell'art. 1 comma 652 L. 147/2013 e pertanto la suddivisione dei costi presente nell'Allegato A alla Deliberazione succitata non trova corrispondenza.

Alla luce di ciò, ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti:

- i **costi generali del servizio** sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo)
- i **costi variabili** sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Costi generali del servizio

Costi generali		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	Gestore	5.361,08 €
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	Comune	4.779,93 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	Comune	38.495,15 €
Costi generali di gestione CGG	Comune	15.243,31 €
Costi comuni CC	Gestore	27.343,75 €
Accantonamenti per crediti - Acc	Comune	17.710,19 €
Ammortamenti Amm	Comune	117.839,26 €
Remunerazione del capitale investito netto R	Comune	158.720,44 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	Comune	-92.186,56 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		-44.386,13 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile - parte fissa		20.723,60 €
TOTALE	-	269.644,02 €

Tabella 2 – Costi variabili del servizio

Costi variabili		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	Gestore	605.702,62 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	Gestore	474.899,17 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	Gestore	289.257,21 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	Gestore	362.321,11 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	Comune	3.896,14 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	Comune	3.197,95 €
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	Gestore	-76.414,35 €
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)ARCONAI	Gestore	-79.339,96 €
Costi d'uso del capitale - CK	Gestore	123.775,15 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile - parte variabile		208.775,70 €
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	-	-6.104,00 €
TOTALE		1.909.966,74 €

L'importo totale dei costi da coprire mediante tariffa ammonta dunque a 2.179.610,76 €.

2. Zonizzazione del Comune di Livigno

Sulla base delle modalità e della frequenza di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il territorio del Comune di Livigno è stato suddiviso in 3 macro zone:

- la **zona A** comprende le vie incluse nella Zona Traffico Limitato ove vi è maggior frequenza del servizio di spazzamento meccanico per la pulizia strade ed il quotidiano svuotamento dei cestini getta carta. In particolare, si tratta delle seguenti vie:

Via	Note
Dala Gesa (parte)	solo Zona Traffico Limitato
Ostaria (parte)	solo Zona Traffico Limitato
Crosal	
Taglieda	
Pienz	
Plan	
Bondi (parte)	solo Zona Traffico Limitato
S.Antoni	
Prestefan	
Plaza dal Comun	
Fontana	
Boscola	

- la **zona B** comprende le vie nelle quali il servizio di spazzamento meccanico per la pulizia strade è svolto con frequenza minore e lo svuotamento dei cestini getta carta non è quotidiano; tale zona coincide con tutto il territorio del comune di Livigno non facente parte della Zona Traffico Limitato ad eccezione delle utenze ubicate nella zona C.

- la **zona C** comprende esclusivamente le utenze ubicate a distanza superiore ai 1000 metri di percorrenza dal più vicino punto di raccolta.

A tale distinzione territoriale, nel calcolo delle tariffe, è stato associato un coefficiente differente, destinato a parametrare il pagamento del servizio alla frequenza di resa dello stesso. I coefficienti utili al calcolo della parte variabile della tariffa sono presi nella loro misura piena per la Zona A, per l'85% nella Zona B, per il 60% nella Zona C (come si vedrà meglio nei paragrafi di seguito).

3. Determinazione della tariffa fissa

L'individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del servizio imputati a tali utenze:

$TF_{ud} = \text{costi generali del servizio (ut. dom.)} / \text{superficie totale (utenze domestiche)}$

$$TF_{ud} = CG_{ud} / \sum Stot_{ud}$$

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle utenze non domestiche

$$TF_{und} = CG_{und} / \sum Stot_{und}$$

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti.

4. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo familiare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{ud} con il costo per unità di superficie Cus_{ud} . Quest'ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.

$$TV_{ud}(n, S) = S * K_{ud}(n) * Cus_{ud}$$

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in considerazione il dato relativo agli occupanti dell'alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:

Numero componenti del nucleo familiare	Denominazione fascia
1	FASCIA A
2	FASCIA B
3	FASCIA C
4	FASCIA D
>4	FASCIA E

La lettera (n) presente all'interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{ud}(n, S)$ = tariffa utenze domestiche	$Cus_{ud} (*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'abitazione in mq
	$K_{ud}(n)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

* Cus_{ud} , ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$Cus_{ud} = CV_{ud} / [\sum Stot(n) * K_{ud}(n)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
Cus_{ud} = costo per unità di superficie	CV_{ud}	Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche
	ΣStot(n)	Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare
	K_{ud} (n)	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa proporzionale alla dimensione dell'alloggio e al numero di occupanti (Ka). In particolare, partendo dalla misura pari all'unità considerata per la prima fascia, il rapporto è stato incrementato con un rapporto proporzionale e regressivo basato sul numero degli occupanti l'utenza, ottenendo i dati sotto-riportati (che sono rimasti invariati dal 2014).

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	K _{ud} Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo familiare		
		Zona A	Zona B	Zona C
FASCIA A	1	1,00	0,85	0,60
FASCIA B	2	1,18	1,00	0,71
FASCIA C	3	1,29	1,10	0,77
FASCIA D	4	1,38	1,17	0,83
FASCIA E	>4	1,46	1,24	0,88

5. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della realtà territoriale del Comune.

La tariffa variabile per un'utenza non domestica (con attività produttiva A_p e una superficie occupata pari a S_{ap}) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{und} con il costo per unità di superficie C_{usund} .

$$TV_{und}(A_p, S) = S * K_{und}(n) * C_{usund}$$

La sigla (A_p) presente all'interno della formula sta ad indicare la categoria A_p , quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{und}(A_p, S)$ = tariffa variabile utenze non domestiche	$C_{usund} (*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'unità immobiliare in mq
	$K_{und}(A_p)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

* C_{usund} , ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{usund} = CV_{und} / [\sum Stot(A_p) * K_{und}(A_p)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$C_{usund} =$ costo per unità di superficie	C_{und}	Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche
	$\sum Stot(A_p)$	Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di attività (A_p)
	$K_{und}(A_p)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

I coefficienti K_{und} sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate alla potenziale produzione di rifiuti.

I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti:

- la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non assoluta) dei valori relativi ai K_d medi presenti nell'allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono

dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell'utenza. Al fine di ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di produzione;

- il periodo di attività dell'utenza: indica sull'ipotetico monte-ore di attività annuale la durata potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per l'attività continua e costante, 1 per l'attività frequente ma non costante e 0,75 per l'attività sporadica;
- il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti:

Tabella 4 – Determinazione dei coefficienti per la tariffa delle utenze non domestiche

CATEGORIE	Kund Coefficiente di produzione		
	Zona A	Zona B	Zona C
1 - Alberghi	1,56	1,33	0,94
2 - Campeggi e Aree Sosta Camper	0,45	0,38	0,27
3 - Stabilimenti balneari	0,38	0,32	0,23
4 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	4,38	3,72	2,63
5 - Bar, caffè, pasticceria, pub	3,50	2,98	2,10
6 - Discoteche, night club	1,25	1,06	0,75
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	1,88	1,59	1,13
8 - Negozi di generi alimentari	2,34	1,99	1,41
9 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,63	4,78	3,38
10 - Negozi di beni durevoli	1,56	1,33	0,94
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	1,25	1,06	0,75
12 - Autosaloni, esposizioni e magazzini	0,38	0,32	0,23
13 - Distributori carburanti	1,25	1,06	0,75
14 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,94	0,80	0,56
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,63	0,53	0,38
16 - Attività artigianali tipo botteghe	1,25	1,06	0,75
17 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	0,40	0,28
18 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,28	0,24	0,17
19 - Ospedali, case di cura e riposo	1,25	1,06	0,75
20 - Impianti sportivi	0,45	0,38	0,27

21 - <i>Banchi di mercato</i>	1,88	1,59	1,13
22 - <i>Autorimesse</i>	0,28	0,24	1,17
23 - <i>Depositi a servizio dell'abitazione</i>	0,28	0,24	0,17